


INPS

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 12 SET 2018



OGGETTO: ricorso n. 751723505 del 18.05.2017 in materia di classificazione dei datori di lavoro proposto da Cna Romagna Servizi s.r.l. (matricola INPS: 3215277337, Codice Fiscale: 04275140400) - Direzione Provinciale di Rimini

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. n. 125 del 26 luglio 2017;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui agli artt.49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989 n.88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

Visto il provvedimento della Direzione di Rimini datato 04.04.2017 che ha disposto l'inquadramento dell'azienda Cna Romagna Servizi s.r.l. nel settore Industria, codice statistico contributivo 10635, codice Ateco 2007 63.11.11-Elaborazione elettronica di dati contabili(esclusi i centri di assistenza fiscale-Caf);

Visto il ricorso avverso il provvedimento di classificazione dell'Istituto datato 18.05.2017 con cui la Cna Romagna Servizi s.r.l. chiede l'inquadramento nel settore Terziario, in quanto sostiene di svolgere prevalentemente attività di erogazione servizi, consulenza di vario genere ed elaborazione dati;

Vista la visura camerale da cui risulta che la Cna Romagna Servizi s.r.l.:

- si è costituita in data 25.05.2016 ed esercita come attività prevalente dal 15.03.2017 l'attività di "elaborazione automatizzata di dati contabili e amministrativi";
- ha acquisito in data 29.03.2017 un ramo di azienda dalla CNA Servizi Società cooperativa in Liquidazione coatta amministrativa, inquadrata nel settore terziario;

Vista la visura camerale da cui risulta che la CNA Servizi Società cooperativa in Liquidazione coatta amministrativa svolge come attività primaria l'"Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (CAF)" per la quale è stato attribuito il codice Ateco 69.20.14 e come attività secondaria "Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo - gestionale e pianificazione aziendale";

Tenuto conto , altresì, che al codice Ateco 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf) può corrispondere soltanto un inquadramento nel settore dell'industria o dell'artigianato;

Tenuto conto di quanto indicato nel messaggio INPS n. 18413 del 13 novembre 2013, relativo alle imprese esercenti attività di elaborazione dati, secondo cui che dovranno essere considerate comprese nel settore Terziario tutte le attività con codice Ateco 63.11.20, 63.11.30, 63.12.00;

Preso atto che non è stato proposto ricorso né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

La reiezione del ricorso proposto da Cna Romagna Servizi s.r.l.

Il PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale